STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "La Rosa d20"

I - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'Associazione di promozione sociale denominata "La Rosa d20".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Rovigo, in via Don Aser Porta, 90, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone come scopo generale di promuovere e diffondere la cultura del gioco intelligente, del gioco di società, del gioco da tavolo, del gioco da cortile, del gioco di ruolo, del gioco di carte e di scacchiera, e di tutti i giochi connessi all'incontro diretto e personale dei giocatori coinvolti senza la mediazione di mezzi di comunicazione telematici. Questa vasta tipologia di giochi verrà indicata nel presente Statuto con il termine di "giochi di società", da intendersi d'ora in avanti come omnicomprensivo delle suddette categorie. L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura del gioco di società nei più vasti strati della società civile, come strumento di aggregazione ed educazione sociale e civile, e di avvicinamento di persone provenienti da esperienze e realtà normalmente poco in contatto tra di loro. Nello specifico, l'Associazione persegue i seguenti fini:

- a) mettere a contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, nazionalità, età e convinzioni diverse superando con il pretesto del gioco le differenze, i pregiudizi e quant'altro si ponga di ostacolo alla libera e completa comunicazione tra persone;
- b) utilizzare l'attrattiva del gioco per stimolare l'incontro, il confronto pacifico e la conoscenza delle reciproche esperienze di vita tra persone di diverse estrazioni sociali, religiose, politiche, e quant'altro;
- c) favorire la maturazione sociale e culturale dei giocatori attraverso l'interazione diretta all'interno dei "giochi", nella loro essenza di sistemi di regole riconosciute e accettate da tutti;
- d) creare una rete sociale (anche con mezzi telematici) di giocatori per favorire la formazione di gruppi autonomi di gioco;
- e) realizzare iniziative che siano occasione di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- f) stimolare la creatività e l'inventiva e agevolare la produzione ludica, letteraria, grafica e artistica in genere a riguardo del gioco di società con iniziative apposite per favorirne la diffusione e la fruibilità.

L'Associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) facilitare la diffusione dei giochi attraverso sessioni introduttive di spiegazione delle regole, forum di discussione, partite dimostrative, valutazioni ("play-testing") e recensioni;
- b) favorire la nascita di ludoteche o altri luoghi di incontro analoghi dove praticare i giochi di società;
- c) acquistare e rendere disponibile ai Soci una collezione di giochi di società, siano essi realizzati su supporti di tipo fisico o telematico (ad esempio, regolamenti pubblicati in formato elettronico);
- d) favorire l'invenzione di nuovi giochi attraverso contatti e convegni con editori del settore, autori, produttori e distributori;
- e) organizzare incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel campo;
- f) partecipare come Associazione a incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, che abbiano a tema la fruizione, la creazione o la produzione del gioco di società;
- g) approfondire la tematica, le meccaniche e la storia dei giochi di società, nonché gli aspetti sociali e psicologici collegati alla loro fruizione, attraverso studi, dibattiti e convegni;
- h) preparare e diffondere materiale informativo e giornali, periodici o libri, a stampa o telematici, che illustrino le attività dell'Associazione o i risultati degli studi svolti, nonché collaborare con i mezzi mediatici agli stessi fini;
- i) realizzare e aggiornare un sito telematico informativo dell'Associazione e favorire la comunicazione tra i Soci attraverso reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum, social network e reti web 2.0;
- j) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali;

- k) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- I) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Funzionamento dell'Associazione

L'Associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto). Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

Si impone inoltre la gratuità delle cariche associative. Tutti i membri di organi sociali devono essere Soci.

Art. 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento (Art. 26), che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 6 - Risorse dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) entrate delle quote associative;
- b) beni acquistati o pervenuti comunque da privati o da enti;
- c) contribuzione o donazioni dei soci, privati od enti:
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate commerciali connesse all'attività istituzionale.

Art. 7 - Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'Art. 8.

L'entità della quota associativa è definita annualmente entro marzo dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci entro aprile e viene comunicata per iscritto o per e-mail ai soci. In caso di ritardo nel pagamento di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'Art. 12 punto a) del presente Statuto.

Qualora il Consiglio Direttivo, su approvazione dell'Assemblea dei Soci, per alcune categorie di Soci (si veda l'Art. 8 per le categorie di Soci) definisca una quota gratuita, tutti i Soci interessati dalla gratuità si intenderanno automaticamente iscritti per l'anno in corso.

In ogni caso la quota associativa non è trasmissibile.

III - I SOCI

Art.8 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente Art. 4.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, superiore alla quota dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art.9 - Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. I soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, e fanno parte dell'elettorato passivo di diritto, senza requisiti di anzianità. Per i soci Ordinari ed equiparati, fatto salvo i soci Fondatori, il diritto di voto può essere esercitato trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi 120 giorni per l'Assemblea Straordinaria. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio.

In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo tutti i Soci Ordinari ed equiparati a prescindere dall'anzianità.

Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art. 10 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 11 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario o Sostenitore, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo cartaceo o telematico come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola per mezzo posta o telematico al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa o sua copia autentica.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Il Consiglio Direttivo di regola ammette il nuovo socio, fatto salvo ragioni di incompatibilità relative a cattiva condotta del richiedente nei confronti dell'Associazione, delle sue attività e dei suoi scopi. Si fa espresso divieto di discriminazione nei confronti del richiedente per ragioni collegate alla sua estrazione sociale, religione, etnia o razza, nazionalità, credo politico o appartenenza ad altre associazioni.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene su proposta del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea.

Art. 12 - Decadenza dei soci

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata o per mezzo telematico scritto di cui si possa verificare l'autenticità. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci:
- d) per ripetuti danni portati contro il patrimonio dell'Associazione a disposizione dei Soci, ed in particolare danni ai locali dell'Associazione, o danni/furti dei giochi di società messi a disposizione dei Soci;
- e) quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 giorni dalla data di comunicazione, che deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzo di avviso elettronico di cui sia verificabile il ricevimento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea. Il ricorso – che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV - ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci:
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Vicepresidente
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

Art. 14 – Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione Ordinaria (Art. 15) o Straordinaria (Art. 16). Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, tenendo in conto le limitazioni di anzianità illustrate nell'articolo Art. 9.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi viene eletto un "presidente di Assemblea" temporaneo.

L'assemblea nomina un segretario, incaricato di redigere il verbale e, se necessario, due scrutatori. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario incaricati per quell'Assemblea. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 – Competenze e costituzione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti):

- a) sull'approvazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- b) sugli indirizzi generali;
- c) sull'approvazione e messa in atto dei regolamenti sociali;
- d) sull'entità della quota associativa;
- e) sul termine per il pagamento della quota associativa;
- f) sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o altro organo esecutivo o operativo;
- g) sulla nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- h) sulla nomina e la revoca dell'eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- i) sull'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio direttivo;
- j) sull'esclusione dei soci;
- k) sull'eventuale trasferimento della sede sociale;
- I) sui regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- m) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 16).

L'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Competenze e costituzione dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice:

- a) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione);
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci, oppure può essere convocata presso un sito telematico atto alla comunicazione che garantisca capacità di intervento e interazione a tutti i partecipanti.

L'Assemblea viene convocata con delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente e comunicata contemporaneamente: I) mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione, II) e mediante e- mail indirizzata ai singoli Soci. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e indica il luogo (ovvero la modalità telematica), la data, e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno entro la fine del mese di aprile per deliberare sul bilancio preventivo dell'anno in corso e sul conto consuntivo dell'anno precedente. Altre riunioni possono essere convocate dal Presidente, o dal Revisore dei Conti, o da due membri del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di un decimo dei Soci Ordinari ed equiparati.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o del Presidente. Possono richiedere la convocazione anche il Collegio dei Revisori dei Conti, o tre membri del Consiglio Direttivo, o da almeno un quarto dei Soci Ordinari ed equiparati.

Le richieste di convocazione, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, devono essere recapitate al Consiglio Direttivo allegando il preciso ordine del giorno, pena la nullità della stessa. Il Consiglio Direttivo procede a convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalità descritte sopra.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 18 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deliberano a maggioranza secondo quanto stabilito negli Art. 15 e 16. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri. Dura in carica un anno dal momento della sua elezione.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati con almeno un anno di anzianità da Socio Ordinario o equiparato. Nella configurazione minima il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione, che lo presiede; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere. L'Assemblea riunita per le elezioni stabilisce, prima dell'elezione, il numero dei Consiglieri Aggiunti da eleggere, se 1, 3 o 5, a seconda delle esigenze di un'efficiente organizzazione delle attività dell'Associazione. Ogni votante deve esprimere un voto per il Presidente; successivamente ogni votante deve esprimere un voto per il Consiglio Direttivo. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze, in caso di parità si procederà per ballottaggio. Il neo Presidente assegnerà le cariche, ai candidati eletti, di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ed eventuali Consiglieri Aggiunti.

Alla carica del Consiglio Direttivo può candidarsi qualsiasi Socio Ordinario o equiparato che abbia almeno un anno di anzianità e che soddisfi i requisiti dell'Art. 9. Alla carica di Presidente può candidarsi qualsiasi Socio Ordinario o equiparato che abbia avuto almeno un anno di anzianità nel Consiglio Direttivo e che soddisfi i requisiti dell'Art. 9. In entrambi i casi è necessario presentare domanda scritta al Presidente almeno 3 giorni prima della votazione, per permettere l'affissione e la comunicazione ai Soci della lista dei candidati almeno un giorno prima dell'Assemblea.

In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera della prossima Assemblea Ordinaria. Il mandato dei sostituti scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) attua le finalità previste dallo statuto e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- d) redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea:
- e) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- f) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) provvede alla nomina, ove ritenuto necessario, del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo indicazione diretta dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, con comunicazione a mezzo elettronico almeno 7 giorni prima. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20 - Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, se esiste, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Il Presidente ha la facoltà di richiedere la convocazione in ogni momento e a suo insindacabile giudizio dell'Assemblea, nel rispetto delle modalità descritte all'Art. 17, ed il Consiglio Direttivo (Art. 19).

Il Vicepresidente collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila

sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Vicepresidente, in accordo e su delibera scritta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare la direzione delle attività e la responsabilità di una parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri Aggiunti, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. In alternativa o in aggiunta, con le stesse modalità e gli stessi scopi può creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, formati da Soci Ordinari o Sostenitori ed equiparati.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte, fatta eccezione per un'apposita delibera di rimozione dell'Assemblea (Art. 15). In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio Direttivo decade immediatamente e verrà convocata l'Assembla Ordinaria (Art.15, paragrafo G).

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera dell'Assemblea (Art. 15). In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 22 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio di cui fa parte. Può essere rimosso con delibera dell'Assemblea (Art. 15). In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 23 – Consiglieri Aggiunti

I Consiglieri Aggiunti svolgono attività di coordinamento e di esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuvando l'azione del Segretario. Il loro numero, che può essere 1, 3 o 5, è stabilito dall'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo in considerazione delle esigenze di una buona conduzione dell'Associazione. Ogni Consigliere Aggiunto riceve su delibera scritta del Consiglio Direttivo delle responsabilità specifiche di decisione e di attuazione delle delibere in un certo settore esecutivo, ivi inclusi la comunicazione telematica, l'organizzazione di eventi, i contatti con partners, e simili. In accordo con il Vicepresidente e su delibera scritta del Consiglio Direttivo, il Consigliere Aggiunto ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, formati da Soci Ordinari e Sostenitori ed equiparati, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione delegando parte dei compiti nel proprio ambito di competenza. I compiti e le responsabilità del Consigliere Aggiunto possono variare nella durata della carica secondo le esigenze dell'Associazione, su delibera scritta del Consiglio Direttivo. La carica di Consigliere Aggiunto scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso con delibera dell'Assemblea (Art. 15). In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Consigliere Aggiunto.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultati non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato originale.

Al Collegio dei Revisori sono demandati i seguenti compiti: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

V - NORME FINALI

Art. 25 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- 1. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è uguale o inferiore a 2;
- 2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno di esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall'assemblea generale dei soci entro i termini disposti dall'Art. 17.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è affidato al Tesoriere.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 10 luglio 2015 ed è allegato all'Atto Costitutivo.